TELEFAX URGENTE



Protocollo: 5133 / ACVCT

Rii.:

Allegati:

Roma, 6 dicembre 2007

Alle Direzioni Regionali dell'Agenzia delle Dogane Tutte

LORO SEDI

Agli Uffici Tecnici di Finanza Tutti

LORO SEDI

Agli Uffici delle Dogane Tutti

LORO SEDI

Al Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali (fax 06 48 81 737)

All'ASSITOL - ASSOBIODIESEL (fax 06 69 940118)

All'ASSOCOSTIERI – Unione Produttori Biodiesel (fax 06 50 11 697)

All'UNIONE PETROLIFERA (fax 06 59 60 29 25)

All'ASSOPETROLI (fax 06 68 61 862)

Alla CONFINDUSTRIA (fax 06 59 03 684)

Alla CONFAPI (fax 06/6791488)

Alla EBB – EUROPEAN BIODIESEL BOARD (fax + 3227377696)

Alle Ditte:

AGROINVEST (fax +30 23 10 70 88 95)

BIODIESEL KARNTEN (fax +43 42 55 90 812)

BIODIESEL VIENNA (fax +43 12 80 02 13 301)

BIONOR (fax +34945337181)

CAFFARO (fax 0362514683)

CAMPA - BIODIESEL (fax +49 93 31 98 15 50)

COMLUBE (fax 0302130479)

DP LUBRIFICANTI (fax 0692850471)

FOX PETROLI (fax 0721403505)

GDR BIOCARBURANTI (fax 0292103893)

ITAL BI OIL (fax 0806901767)

ITAL GREEN OIL (fax 0806901767)

MYTHEN (fax 0267971125)

NEW (fax + 4923654986570)

NOVAOL AUSTRIA (fax +43216260693)

NOVAOL FRANCE (fax +33140803053)

NOVAOL ITALIA (fax 0258210569)

OIL.B (fax 010/5472356)

POLIOLI (fax 0161391238)

REDOIL ITALIA (fax 0815198323)

RHEINISCHE BIO ESTER (fax +4921316652320)

Alla COLDIRETTI (fax 06/4682305)

Alla CONFAGRICOLTURA (fax 06/6861726)

Alla Confederazione Italiana degli Agricoltori (fax 06/3204924)

Alla COPAGRI (fax 06/42027007)

Alla UNIONE SEMINATIVI (fax 051/760570)

OGGETTO:

BIODIESEL. Assegnazione, per l'anno 2007, delle 70.000 tonnellate di contingente di biodiesel agevolato prodotto a seguito della sottoscrizione di contratti di coltivazione realizzati nell'ambito di contratti quadro – applicazione dell'articolo 22-bis, commi 2 e 2bis, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.504, come modificati dalla Legge 29 novembre 2007, n.222: istruzioni per la presentazione delle domande di partecipazione.

Considerato che l'art-22-bis, comma 1, del D.l.vo 504/95 - così come modificato dalla Legge 29 novembre 2007, n.222 - prevede la definizione di un programma pluriennale, con decorrenza dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2010, per il quale, nel limite di un contingente annuo di 250.000 tonnellate, al fine di compensare i maggiori costi legati alla produzione, al biodiesel, destinato ad essere impiegato tal quale o in miscela con il gasolio, è applicata un'aliquota pari al 20 per cento di quella del gasolio usato come carburante;

considerato che l'efficacia della suddetta disposizione è subordinata, ai sensi dell'art.88, paragrafo 3 del Trattato istitutivo della Comunità europea, alla preventiva approvazione della Commissione europea;

considerato che, nelle more della suddetta autorizzazione comunitaria, una parte del contingente pari a 180.000 tonnellate è stata assegnata, ai sensi dell'art.22-bis, comma 2 del D.l.vo 504/95, con nota di quest'Area Centrale prot.1299 del 20 marzo 2007;

considerato che l'art.22-bis, comma 2bis del D.l.vo 504/95 - così come introdotto dalla Legge 29 novembre 2007, n.222 – prevede che, sempre nelle more della predetta autorizzazione, la parte restante del contingente di cui al sopra richiamato comma 1 che residua dopo l'assegnazione di cui al comma 2 (cioé, una

porzione di 70.000 tonnellate) sia assegnata dall'Agenzia delle dogane, previa comunicazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali relativa ai produttori di biodiesel che hanno stipulato contratti di coltivazione realizzati nell'ambito di contratti quadro o intese di filiera e alle relative quantità di biodiesel ottenibili dalle materie prime oggetto dei contratti sottoscritti, proporzionalmente a tali quantità;

considerato che il medesimo art.22-bis, comma 2bis del D.l.vo 504/95, prevede che l'assegnazione delle 70.000 tonnellate sia effettuata subordinatamente alla prestazione, da parte degli operatori, della garanzia relativa al pagamento della maggiore accisa gravante sui quantitativi di biodiesel ripettivamente assegnati e che, in caso di mancata autorizzazione, i soggetti assegnatari siano tenuti al pagamento della maggiore accisa gravante sul biodiesel assegnato e immesso in consumo;

visto l'articolo 1, comma 1223, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 recante disposizioni in materia di fruizione di misure agevolative da parte di soggetti che hanno precedentemente ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, aiuti che sono individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;

visto il contratto quadro stipulato il 18 dicembre 2006 tra le Associazioni Coldiretti, Confagricoltura, CIA – Confederazione italiana degli agricoltori, Copagri, Unione seminativi e le Associazioni Assitol, Assobiodiesel e Associationi, depositato presso il Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali in data 19 dicembre 2006;

visto il contratto quadro stipulato il 19 dicembre 2006 tra le Associazioni Confagricoltura e Assocostieri, depositato presso il Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali in data 20 dicembre 2006;

vista la circolare dell'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) prot.n.ACIU.2007.25 del 18 gennaio 2007 nella quale sono definiti gli elementi identificativi dei singoli contratti di coltivazione che ciascun produttore di biodiesel dovrà fornire all'Agenzia delle Dogane per la per la successiva ritrasmissione ad AGEA stessa;

SI PROCEDE

alla suddivisione, secondo le disposizioni di cui all'art.22-bis, comma 2-bis del D.l.vo 504/95, di 70.000 tonnellate di biodiesel ottenuto a seguito della sottoscrizione di contratti di coltivazione realizzati nell'ambito di contratti quadro o di intese di filiera, al quale applicare l'aliquota pari al 20 per cento di quella del gasolio usato come carburante, qualora destinato ad essere impiegato tal quale o in miscela con il gasolio.

Le Società che intendono partecipare alla procedura di divisione devono far pervenire apposita istanza, entro il <u>trentesimo giorno</u> successivo alla data della presente nota, alla scrivente Area Centrale e all'Ufficio dell'Agenzia delle dogane territorialmente competente sul proprio impianto di produzione.

La domanda dovrà prevedere tutte le indicazioni elencate dall'art.3, comma 1 del Decreto Ministeriale n.256 del 25 luglio 2003, tuttora valido in quanto applicabile, nonchè i documenti indicati dal comma 2 del medesimo articolo.

Alla suddetta documentazione dovrà essere aggiunta quella relativa ai contratti di coltivazione indicata nella circolare dell'AGEA prot.n.ACIU.2007.25 del 18 gennaio 2007 (allegata alla presente nota), trasmessa con le modalità specificate nella circolare medesima. Si precisa che, anteriormente alla suddivisione, i suddetti dati saranno trasmessi dall'Agenzia delle Dogane al Dipartimento delle filiere agricole ed agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per verificare la conformità degli stessi con i contratti quadro menzionati in premessa.

Alla domanda dovrà essere, inoltre, allegata la copia conforme all'originale di una dichiarazione, resa dal legale rappresentante della Società, presso l'Ufficio doganale territorialmente competente sull'impianto di produzione, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di non rientrare fra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti che sono individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea, e specificati nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 1, comma 1223, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Poiché il D.M.256/03 attribuisce la facoltà di partecipare alla distribuzione di quote di biodiesel agevolato solo ad operatori titolari di impianti di produzione effettivamente in esercizio alla data di presentazione della domanda di assegnazione, l'Ufficio dell'Agenzia delle Dogane territorialmente competente, dopo aver ricevuto l'istanza della Società, provvederà a confermare l'esercizio dello stabilimento, nei tempi tecnici strettamente necessari.

Analogamente, per gli impianti comunitari, dovrà essere allegato all'istanza di partecipazione un documento, rilasciato dalla competente Autorità di controllo, attestante che lo stabilimento interessato sia effettivamente in esercizio.

Le Società che hanno già trasmesso la documentazione di cui sopra, compresa la dichiarazione resa ai sensi dell'art.47 del D.P.R.445/00, in occasione di precedenti assegnazioni per l'anno 2007, dovranno, salvo eventuali modifiche nel frattempo intervenute, esclusivamente presentare istanza di partecipazione alla suddivisione in oggetto, allegando la documentazione relativa ai contratti di coltivazione. Analogamente, gli Uffici territorialmente competenti sugli impianti delle Società in questione, non dovranno presentare nuovamente la dichiarazione di funzionalità dell'impianto, a meno che non sia nel frattempo cambiata la situazione in precedenza certificata.

Si fa presente che, nelle more dell'approvazione comunitaria del programma agevolativo, l'effettiva fruizione del biodiesel in oggetto da parte di ciascun assegnatario sarà possibile esclusivamente dopo il versamento di una cauzione atta a garantire il pagamento della maggiore accisa gravante sui quantitativi rispettivamente assegnati. L'entità e i modi di versamento e di svincolo della cauzione saranno specificati dallo scrivente nella determinazione di assegnazione relativa al presente bando.

Al fine di assicurare una adeguata forma di pubblicità, la presente nota è inviata anche all'Associazione europea produttori di biodiesel EBB- EUROPEAN BIODIESEL BOARD, che è pregata di diffondere ai propri associati le informazioni in essa contenute.

Per il medesimo scopo, si rende noto che sarà richiesto di pubblicare al più presto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana un apposito comunicato,

contenente i riferimenti necessari per consentire ad ogni soggetto interessato di acquisire le dovute notizie in merito al programma di cui trattasi.

Si precisa che l'effettiva assegnazione delle quote potrà essere effettuata solo dopo che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali avrà fornito, ai sensi dell'art.22-bis, comma 2-bis del D.l.vo 504/95, la comunicazione relativa ai produttori di biodiesel che hanno stipulato, per l'anno 2007, contratti di coltivazione realizzati nell'ambito di contratti quadro o intese di filiera e delle relative quantità di biodiesel ottenibili dalle materie prime oggetto dei contratti sottoscritti.

Si chiarisce infine, che - sempre ai sensi dell'art.22-bis, comma 2-bis del D.l.vo 504/95 - in caso di richieste superiori a 70.000 tonnellate, si procederà alla suddivisione in misura proporzionale alle predette quantità.

p. il Direttore dell'Area Centrale a.p.s. Dr.Mauro Piagnerelli